

Indicazioni per la concessione del nulla osta ai libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica

Le norme pattizie contenute nell'Intesa, sottoscritta il 14 dicembre 1985 e successivamente modificata il 28 giugno 2012, dispongono che "i libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del nulla osta della Conferenza Episcopale Italiana e dell'approvazione dell'Ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso" (3.2.). La delibera CEI n. 40, dando attuazione alle disposizioni dell'Intesa, ha determinato la procedura, stabilendo che il nulla osta deve essere richiesto dall'Ordinario diocesano alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana prima della concessione dell'approvazione. Il nulla osta è finalizzato a verificare la rispondenza dei testi con le indicazioni per la progettazione didattica (Indicazioni o Linee guida secondo i gradi e tipi di scuola), mentre l'approvazione dell'Ordinario, ai sensi del can. 823 § 2, garantisce la conformità alle verità della fede e alla morale.

Le Norme per la concessione del nulla osta della CEI ai libri per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica furono pubblicate inizialmente attraverso una Nota della Segreteria Generale (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 1987, pp. 122-126); nel 1990 furono modificate anche nel titolo (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 1990, pp. 61-63). Nel 2001 la Presidenza della CEI, in seguito all'approvazione della legge-quadro del 10 febbraio 2000, n. 30, in materia di riordino dei cicli di istruzione che riformava l'intero percorso scolastico, apportò ulteriori modifiche alle determinazioni in vigore fino a quel momento (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 2001, pp. 81-84). Nel 2004, poi, la Presidenza, a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la riforma scolastica, aveva modificato le Indicazioni semplificando, tra l'altro, la procedura e dando disposizioni transitorie circa l'entrata in vigore dei nuovi testi, tenuto conto della progressiva attuazione della riforma scolastica (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» 2004, pp. 170-173).

Con l'entrata in vigore dei regolamenti emanati a seguito della legge n. 133 del 2008, per il riordino dell'intero sistema di istruzione (D.P.R. 89 del 20 marzo 2009 per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo; DD.PP.RR. 87, 88, 89 del 15 marzo 2010, per il secondo ciclo), le indicazioni per la concessione del "nulla osta" sono state adeguate alle mutate esigenze dell'attuale legislazione scolastica, fissando anche norme transitorie per la presentazione dei nuovi testi per la scuola secondaria di secondo grado.

Testo delle Indicazioni

1. Premesse

1.1. Per essere adottati nella scuola i libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica devono ricevere il "nulla osta" della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e l'*imprimatur* dell'Ordinario diocesano competente (Intesa 28 giugno 2012, DPR 20 agosto 2012, n. 175, art. 3.2.). L'Ordinario diocesano, ai sensi della delibera n. 40 della CEI, non può concedere l'*imprimatur* se previamente non ha richiesto e ottenuto il "nulla osta" della Conferenza Episcopale Italiana.

Resta fermo pertanto che:

- l'*imprimatur* per il libro di testo è di esclusiva competenza dell'Ordinario diocesano;
- il "nulla osta" spetta alla Presidenza della CEI ed è vincolante in ordine all'adozione del libro di testo nella scuola statale e non statale.

1.2. I criteri ai quali la Presidenza della CEI si attiene nell'esame dei libri di testo, avvalendosi della consulenza delle Commissioni Episcopali competenti, degli Uffici della Segreteria Generale, del Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica e dei revisori specializzati previsti dalla delibera n. 40, lett. b), sono i seguenti:

- a) *Rispondenza* alle indicazioni per la progettazione didattica nella scuola dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, rispettivamente:
 - ai *Traguardi per lo sviluppo delle Competenze e Obiettivi di Apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione* (Intesa 1° agosto 2009; DPR 11 febbraio 2010);
 - alle *Indicazioni per l'insegnamento della religione cattolica nei Licei*, alle *Linee Guida per l'insegnamento della religione cattolica negli Istituti Tecnici, negli Istituti Professionali e nella Istruzione e Formazione Professionale* (Intesa 28 giugno 2012, DPR 20 agosto 2012). Tale rispondenza garantisce la salvaguardia della specificità dell'IRC e il pieno inserimento dello stesso nel nuovo ordinamento scolastico.
- b) *Coerenza* con i contenuti espressi nelle indicazioni per la progettazione didattica (indicate al punto 1.2 a di questo decreto), in conformità alla dottrina della Chiesa contenuta nel *Catechismo della Chiesa Cattolica*. Si ponga attenzione altresì al confronto tra il Cristiane-

simo e le altre esperienze religiose. Vanno anche tenuti presenti il Discorso di Benedetto XVI agli Insegnanti di religione cattolica d'Italia del 25 aprile 2009 e le indicazioni della CEI nei documenti che riguardano l'Irc con particolare riferimento alla *Nota* della Presidenza del 1984, a *Insegnare religione cattolica oggi* del 1991, ai nn. 4-12 e al documento *Educare alla vita buona del Vangelo* del 2010, al n. 47.

- c) *Congruenza* con i criteri pedagogici e didattici adeguati all'età degli alunni e al grado di scuola al quale il libro di testo è destinato, nel rispetto delle finalità proprie di ciascun grado di scuola e nella proposta di un itinerario pedagogico-didattico che valorizzi, con riferimento all'età dei fruitori, gli strumenti culturali propri della religione cattolica. Particolare attenzione dovrà essere riservata al rapporto con le altre discipline.
- d) *Conformità* dei libri di testo disponibili in tutto o in parte in forma digitale, come previsto dall'art.15 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai criteri citati nei punti 1.2 a-b-c di questo decreto. Si specifica inoltre che, per il rilascio del nulla osta, i libri di testo misti o interamente digitali sono sottoposti al vincolo della non modificabilità, analogamente ai testi interamente cartacei. È altresì esclusa la possibilità che i singoli contenuti digitali presentino collegamenti verso risorse esterne disponibili sulla rete internet.

La carenza anche di uno solo di questi quattro requisiti impedisce la concessione del “nulla osta”.

2. Disposizioni procedurali

- a) L'autore, e/o l'editore, presenta il libro di testo che intende pubblicare all'Ordinario diocesano competente, ai sensi dei cann. 824 e 827, § 2 del codice di diritto canonico.
- b) L'Ordinario attiva contemporaneamente le procedure per la concessione dell'*imprimatur*, ai sensi del can. 827, § 2, e per la concessione del “nulla osta” della Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi della delibera n. 40.
- c) Per ottenere il “nulla osta” l'Ordinario diocesano rivolge domanda alla Presidenza della CEI, la quale non prenderà in esame libri di testo presentati direttamente da autori o editori, volumi di corsi incompleti e testi che non siano accompagnati dal progetto pedagogico che ne illustri le qualità didattiche.

- d) Alla domanda devono essere allegate tre copie in bozza, sia della parte cartacea che della parte digitale, prive di qualsiasi riferimento agli autori e all'editore. Le parti digitali devono essere fornite dall'editore in modalità accessibile ed eseguibile dai più comuni sistemi operativi e corredate da una scheda di presentazione dei contenuti in esse riportate.
- e) È opportuno allegare al libro di testo ogni eventuale sussidio utile a far comprendere le scelte di fondo che lo ispirano. I libri di testo devono essere corredate del progetto grafico (illustrazioni, fotografie e disegni).
- f) È necessario che i testi siano inviati in tempo utile, per consentire un esame approfondito e non affrettato, che di norma richiede almeno tre mesi.
- g) La Presidenza della CEI, una volta esaminati i libri di testo, trasmette all'Ordinario richiedente il proprio parere motivato, in una delle seguenti modalità:
- A. concessione del "nulla osta", se il testo è valutato idoneo per la pubblicazione;
 - B. concessione del "nulla osta" con proposte di correzioni e integrazioni, da inserire inderogabilmente nel testo prima della pubblicazione;
 - C. rifiuto motivato del "nulla osta", corredato da precise indicazioni per un eventuale riesame del testo.
- Nel caso di cui alla lettera B, spetta all'Ordinario diocesano verificare, prima della pubblicazione, la ricezione delle indicazioni proposte. Nel caso di cui alla lettera C, il testo dovrà essere rielaborato secondo le indicazioni e presentato nuovamente alla Conferenza Episcopale Italiana per il "nulla osta", non prima di due mesi dalla data del primo parere.
- h) Per l'esame dei libri di testo l'editore versa all'amministrazione della CEI una tassa secondo la misura di seguito determinata:
- per i testi delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria € 350,00;
 - per i testi delle classi quarta e quinta della scuola primaria € 350,00;
 - per i testi della scuola secondaria di 1° grado € 600,00;
 - per i testi della scuola secondaria di 2° grado € 800,00.
- i) Nel concedere l'approvazione per la stampa, l'Ordinario diocesano segnala all'editore che devono essere inviate alla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana cinque copie omaggio dei testi pubblicati.

3. Disposizioni transitorie

In relazione alla riforma del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione si fa presente che i nuovi testi per la secondaria di secondo grado potranno essere adottati nel mese di maggio 2014, per il successivo anno scolastico 2014-2015. Pertanto, a partire dal mese di aprile 2013, potranno essere presentati, per la richiesta di “nulla osta” e *imprimatur*, testi per i licei, per gli istituti tecnici, per gli istituti professionali e per l’istruzione e la formazione professionale, in volumi unici oppure in volumi distinti per il primo biennio, per il secondo biennio e per il quinto anno.